

Allegato A

Statuto

Denominazione – Sede – Durata

Art. 1.

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Altamura, quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata: **"Associazione Parkinson Terre di Murgia o.d.v."**

In conformità al dettato dell'art. 12 del D. Lgs. n. 117/2017, di seguito denominato anche "Codice del Terzo Settore", l'Associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS.

L'associazione ha sede in Gravina in Puglia (Ba), via Tina Anselmi n. 1.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà essere disposto con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altro Comune dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. Salve le comunicazioni di legge.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Finalità e attività

Art. 2.

L'Associazione Parkinson Terre di Murgia o.d.v., di seguito denominata anche "Associazione", si ispira ai principi di democraticità, trasparenza e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale, prevalentemente a favore di terzi, avvalendosi in modo preminente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale. Essa non ammette discriminazioni di razza, sesso, lingua, religione, ideologia politica, nè qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa è retta dal principio della parità di trattamento tra gli associati e di partecipazione alla vita della organizzazione.

Art. 3.

L'associazione opera per il perseguimento di finalità di interesse generale, consistente in finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo le seguenti attività ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

d. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale a norma del art.5 del D. Lgs. n. 117/2017;

e. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

f. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, l'Associazione persegue la finalità di migliorare la qualità della vita delle persone affette dalla malattia di Parkinson e dei loro familiari, nonché la finalità di tutelare i diritti delle persone affette dalla malattia ai sensi degli articoli 32 e 38 della Costituzione della Repubblica Italiana comunque svolgendo e sostenendo ogni iniziativa utile ed opportuna di assistenza e di ricerca scientifica.

Art. 4.

L'associazione realizza i propri scopi attraverso le seguenti attività:

benessere del paziente

- a) **coinvolgere** ammalati e familiari delle persone affette da patologia parkinsoniana in attività conoscitive, sanitarie, riabilitative, assistenziali, socializzanti e culturali, finalizzate a consentire una qualità di vita piena e soddisfacente nonostante la malattia;
- b) **svolgere** attività di ascolto di pazienti, familiari, operatori socio-sanitari, con lo scopo di far emergere necessità, istanze e proposte volte a migliorare la condizione dei malati di Parkinson e dei loro familiari;
- c) **contribuire** attivamente alla formazione, sensibilizzazione ed aggiornamento di operatori e volontari;

sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni

- d) **promuovere** l'informazione e la conoscenza nei confronti di istituzioni, cittadini e mass media con l'intento di far conoscere le caratteristiche e la gravità della patologia parkinsoniana, in particolar modo gli aspetti tutt'ora non riconosciuti, le conseguenze sulle persone affette, sui loro familiari e sulla società, i metodi di cura, le necessità di assistenza e le prospettive future;
- e) **rappresentare e sensibilizzare** le esigenze ed i diritti delle persone affette dalla patologia parkinsoniana, delle loro famiglie e degli operatori sanitari presso le istituzioni, gli enti e le amministrazioni pubbliche e private, le organizzazioni sociali, gli organismi politici, sanitari, le specifiche categorie professionali, imprenditoriali ed industriali;

affermazione dei diritti del paziente

- f) tutelare i diritti del **"paziente cittadino"** in particolare:
 - 1. a diagnosi corrette e tempestive;

- g) **attivi**

✓

- ~~L~~ L R H A V D range of P R C E

i
e
r
i
li

ia
in
sui
;
gia
le
, le

- lia
in
sui
;
gia
le
, le

promozione divulgativa e scientifica

nel rispetto delle norme di legge vigenti

- m) **promuovere e sostenere** gli studi e la ricerca scientifica sulle cause, la prevenzione e la terapia della patologia parkinsoniana;
- n) **promuovere e realizzare** la raccolta sistematica e la divulgazione delle informazioni su studi e ricerche relativi a cause, sintomatologie, frequenza ed aspetti terapeutici della malattia parkinsoniana;
- o) **promuovere, svolgere e sostenere** manifestazioni, convegni, incontri e seminari, inchieste, corsi, pubblicazioni e tutte quelle attività, iniziative ed eventi di interesse nel campo della patologia parkinsoniana;
- p) **collaborare** anche facendo rete con università, enti di ricerca, ospedali, scuole, su temi attinenti agli scopi dell'Associazione nel campo della patologia parkinsoniana;
- q) **promuovere lo sviluppo** delle attività di studio e ricerca nel campo dell'intelligenza artificiale e delle sue applicazioni nella malattia di Parkinson, nel rispetto dell'etica, trasparenza, e responsabilità;
- r) **promuovere e curare** i rapporti con associazioni analoghe, al fine di attivare lo scambio di informazioni, conoscenza ed esperienze utili alle persone affette da patologia parkinsoniana, ai loro familiari, agli operatori sanitari;
- strumenti di sostegno per la realizzazione degli scopi
nel rispetto delle norme di legge vigenti
- s) **esercitare** attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;
- t) **sostenere** tutte le suddette attività e gli scopi perseguiti dall'associazione anche attraverso la concessione di contributi, premi, sovvenzioni, borse di studio, pagamento delle attività svolte da soggetti e professionisti non soci;
- u) **stipulare ogni opportuno atto o contratto**, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate;
- v) **amministrare e gestire** i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- w) **stipulare convenzioni e contratti** per l'affidamento a non soci di parte delle suddette attività, nonché di studi e specifica consulenza ed assistenza a favore delle persone affette dalla patologia di Parkinson e dei loro familiari, degli operatori sanitari e dell'associazione con la possibilità di sostenerne i relativi costi.

Art. 5.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, l'associazione potrà altresì svolgere, secondo i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di statuto, anche attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestate l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 117/2017.

Soci

Art. 7.

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altre associazioni senza scopo di lucro o enti del Terzo settore con fini analoghi, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà l'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10.

I soci hanno tutti pari diritti e doveri. Hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare effettivamente alla vita associativa. I soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di votare, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate, purché siano in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

I soci sono tenuti a versare le quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo, ad osservare le norme del presente statuto, di eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando alle attività stabilite dall'Assemblea, ad astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'associazione. Gli incarichi e le attività svolte dai soci sono gratuite.

I soci hanno, inoltre, il diritto di recedere dall'appartenenza all'associazione, con preavviso scritto di almeno 8 giorni da inviare al Presidente.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11.

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) per presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione;
- e) per decadenza.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti, per violazione o inosservanza di norme statutarie e/o regolamenti interni, per inosservanza deliberazioni adottate dagli organi sociali, per comportamento contrari agli scopi dell'associazione, oppure quando, senza adeguata ragione, si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso

all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

La decadenza avviene automaticamente senza necessità di ulteriori comunicazioni in caso di mancato versamento della quota associativa. In ogni caso resta l'obbligo di corrispondere le quote sociali per le quali sussiste la morosità.

Volontari

Art. 12.

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13.

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14.

Handwritten notes in the right margin: "2. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100."

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo retribuito o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Organi Sociali

Art. 15.

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto;
- e) il Comitato tecnico scientifico;
- f) il Presidente Onorario, laddove eletto.

Le cariche sociali dei suddetti organi sono elettive e gratuite per i soci, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute su autorizzazione del Consiglio Direttivo e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Gli organi sociali hanno durata di tre anni.

L'Assemblea

Art. 16.

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi e se in regola con i versamenti delle quote associative. Le sue deliberazioni vincolano tutti gli associati.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17.

L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r. ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della

convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- può nominare un Presidente Onorario su designazione a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo, previa approvazione del Presidente.

Art. 19.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

Long staff R H ca 2000 mm Gu Lp H R CE

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, previa richiesta al Presidente da manifestarsi in tempo congruo rispetto all'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 22.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, comunque da definirsi in numero dispari, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Il consiglio direttivo, alla sua prima riunione elegge tra i propri componenti il presidente ed il vice presidente.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili

ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri in presenza o per via telematica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi.

Art. 24.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali, in particolare ai referenti in altre città limitrofe;
- ha facoltà di individuare un presidente onorario a cui viene riservato di partecipare ai consigli direttivi senza diritto di voto, offrendo allo/a stesso/a la possibilità di interventi atti a proporre indicazioni, suggerimenti e pareri;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;

Long All R H ce V/A non Gu L7 ZEP Dge

- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri soci o componenti degli organi sociali con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 27.

Il Presidente Onorario

L'assemblea dei soci può nominare un Presidente Onorario su designazione a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo, previa approvazione del Presidente.

Il Presidente Onorario diviene membro di diritto del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, e contribuisce alla promozione dell'Associazione e delle sue iniziative. La carica di Presidente Onorario ha pari durata rispetto alle altre cariche sociali e può essere a vita se deliberato nell'atto di nomina, salvo dimissioni o revoca per giusta causa.

Il Tesoriere

Art. 28.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio, e di stilare il bilancio sociale.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, salvi ulteriori obblighi di legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 32.

Comitato tecnico scientifico

Il Comitato è costituito da medici ed altri professionisti o da soggetti che possano apportare competenze o lustro all'associazione.

Il Consiglio Direttivo nomina inizialmente i componenti del Comitato Tecnico Scientifico. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare a maggioranza ulteriori membri nel corso del proprio mandato, previa approvazione dal Presidente dell'associazione.

I membri restano in carica salve dimissioni o revoca del Consiglio Direttivo. Le nomine sono rinnovabili.

Il numero dei membri del Comitato tecnico scientifico è aperto, ed è composto da un minimo di cinque membri. Possono farne parte anche non soci.

I membri del Comitato Tecnico Scientifico nominano al loro interno un Presidente, con facoltà di nominare dei coordinatori. Il Comitato Tecnico scientifico può adottare un proprio regolamento per la disciplina del proprio funzionamento e delle proprie attività.

Il Comitato Tecnico Scientifico coordina l'attività dei soci e si riunisce su iniziativa del suo Presidente almeno due volte l'anno.

Il Presidente del Comitato tecnico scientifico può indicare al Consiglio Direttivo i progetti di ricerca da sostenere, nonché proporre e coordinare riunioni scientifiche, progetti ed attività per l'approccio interdisciplinare alla malattia per soddisfare le esigenze di tutti i soggetti coinvolti e per gestire i rapporti con i soggetti istituzionali, può indicare e promuovere, altresì, attività di consulenza ed assistenza in favore dell'associazione, delle persone affette dalla patologia di Parkinson, dei loro familiari e degli operatori sanitari, con facoltà di indicare i professionisti e le attività da esercitarsi anche in convenzione o con relativa copertura di spesa.

I membri del comitato possono partecipare alle assemblee della associazione ed alle riunioni del Consiglio Direttivo e degli organi sociali, senza diritto di voto.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 33.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Al ricorrere delle condizioni di legge, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 34.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti o altri tipi di contributi degli associati;
- b) eventuali somme derivanti dalla quota IRPEF del 5 per mille destinati all'associazione, ricorrendone i presupposti di legge;
- c) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche, dell'Unione Europea, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti nell'ambito dei fini statutarî;
- d) donazioni, lasciti, successioni o qualsiasi altra forma di liberalità da soggetti pubblici o privati;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- g) attività di raccolta fondi;
- h) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- i) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/17 e smi, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 35.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti, successioni o qualsiasi altra forma di liberalità destinati ad incremento del patrimonio;

- d) eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di esercizio;
- e) eventuali altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 36.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 37.

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali, salvi altri previsti per legge:

- a) libro degli associati
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 38.

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 39.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 100 mila euro annui o, comunque, al verificarsi delle condizioni di legge, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a

di E

zia

zia

zia

1

1

1

1

1

ESENTE